

IL DIRETTORE

- Vista la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto del Conservatorio "Giuseppe Martucci" approvato con D.D. n. 174 del 23 settembre 2011;
- Visto il D.P.R. dell'8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508" e s.m.i.;
- Visto il D.D. n. 19 del 31 gennaio 2011 con il quale il MUR ha approvato il Regolamento didattico del Conservatorio "Giuseppe Martucci";
- Visto il D.M. n. 913 del 26 giugno 2024, con cui è stata approvata la modifica del Regolamento didattico del Conservatorio "Giuseppe Martucci";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011;
- Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016;
- Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art. 44 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2022, n. 79;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, recante "la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado";
- Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2023, "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio "Giuseppe Martucci" del 22 maggio 2024 con cui sono stati determinati sia i costi di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sia i costi delle prove finali nel rispetto di quanto contemplato dall'art. 12 del D.P.C.M. 4 agosto 2023;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024;
- Visto il D.M. n. 317 del 07 febbraio 2024 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei Docenti. A.A. 2023/2024. Conservatorio di musica "Giuseppe Martucci" di Salerno;
- Vista la Nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, circa l'Accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti A.A. 2023/2024" del 15 febbraio 2024, n. 3042;
- Visto il D.M. del 22 aprile 2024, n. 620, Decreto di riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti. A.A. 2023/2024;
- Visto il D.M. del 22 aprile 2024, n. 621, Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti. A.A. 2023/2024;

DECRETA

Art. 1

Istituzione dei percorsi formativi D.P.C.M. del 4 agosto 2023

Sono istituiti i percorsi di formazione iniziale di cui all'art. 7 c. 2 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023. L'offerta formativa di sessanta CFA è finalizzata all'acquisizione del profilo conclusivo del docente abilitato e degli standard professionali minimi di cui all'Allegato A del citato D.P.C.M.

Art. 2

Percorsi in attivazione per l'anno accademico 2023/2024

Per l'anno accademico 2023/2024, ai sensi del D.M. del 7 febbraio 2024, n. 316, i corsi si riferiscono alle abilitazioni per le seguenti classi di concorso:

Scuola secondaria di I grado		Posti autorizzati
AC56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Clarinetto)	10
AK56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Saxofono)	10
AJ56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Pianoforte)	10
A030	Musica nella Scuola secondaria di I grado	10

Scuola secondaria di II grado		Posti autorizzati
AK55	Sassofono	10
AC55	Clarinetto	10
AJ55	Pianoforte	10
A029	Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado	10

Art. 3

Requisiti di accesso

Possono accedere all'offerta formativa sopraindicata coloro che siano in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 5, cc. 1 e 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, e altresì coloro che siano nelle condizioni di cui all'art. 7 c. 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, fatta salva la riserva di cui all'art. 2 del D.M. del 22 aprile 2024, n. 620. Nel caso in cui il numero dei richiedenti risultasse superiore al numero dei posti autorizzati, si procederà secondo i criteri per l'accesso indicati nell'Allegato A del D.M. 22 aprile 2024, n. 620.

Art. 4

Riconoscimento crediti

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, ai fini del conseguimento dei CFA di cui al precedente art. 7, c. 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFA di tirocinio diretto.

I CFA e i CFU conseguiti nei corsi di studio accademici o universitari, se coerenti con il profilo di cui all'Allegato A ("Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi") del D.P.C.M. 4 agosto 2023, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all'Allegato B ("Linee guida per il riconoscimento dei crediti"), di cui allo stesso D.P.C.M.

La richiesta documentata di riconoscimento crediti dovrà essere presentata all'atto dell'iscrizione, indirizzandola a segreteria@consalerno.it

Art. 5

Frequenza

Ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.M. 22 aprile 2024, n. 621, per l'accesso alla prova finale di cui all'art.9 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 (settanta) per cento per ogni attività formativa, oltre allo svolgimento di tutte le attività di tirocinio previste dall' art 5 del D.M. 621/2024.

Art. 6

Modalità di richiesta ammissione

Le domande di ammissione possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Conservatorio (www.consalerno.it) fino e non oltre il quindicesimo giorno, in via telematica tramite il portale ISIDATA al seguente link: <https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/Ammissioni/GAmm.aspx>

Art. 7

Tassa di iscrizione e di esame finale

La tassa di iscrizione al percorso formativo dei 60 CFA, ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, è quantificata in euro 2.500 (duemilacinquecento).

La tassa potrà essere versata, secondo la tempistica e le modalità che verranno comunicate sul sito del Conservatorio (www.consalerno.it) in due rate di uguale cifra.

La tassa prevista per le prove finali dei percorsi di formazione iniziale, è quantificata in euro 150 (centocinquanta), da versare in un'unica rata secondo le modalità che verranno comunicate sul sito del Conservatorio.

Art. 8

Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Auricchio.

Art. 9

Informativa e privacy

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii, si informa che i dati personali forniti saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. La privacy policy del Conservatorio "Giuseppe Martucci" e gli estremi del Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) sono consultabili all'indirizzo internet www.consalerno.it

Il Direttore
Fulvio Artiano



Allegato A

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso riservato al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59

Titoli	Punteggio
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.
Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva (dall'anno accademico 2024/2025)	Punti 2
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo.</p> <p>Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	1 punto per ciascun master
<p>Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	2 punti per ciascun diploma
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	3 punti per ciascun titolo di dottorato
<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1</p>
<p>Servizio di insegnamento valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica</p> <p>6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica.</p>

Allegato B

Linee guida per il riconoscimento dei crediti

I percorsi di formazione disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si inseriscono armonicamente nel sistema di formazione superiore, recependo i suoi principi generali quale, tra gli altri, il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici. Ferma restando la coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (di cui all'allegato A), il riconoscimento dei crediti già conseguiti avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché alla luce dei seguenti principi e criteri:

A) è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'allegato A. L'individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell'attestazione e dell'eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;

B) in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a dodici nel caso delle attività formative relative alle scienze dell'educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;

C) analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a cinque nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto;

D) il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015;

E) nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;

F) il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.